



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

**Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 136 Del 23/07/2021	Oggetto: Interventi selvicolturali in comune di Montegallo – Loc. Pistrino Richiedente Romozzi Gino Pr 331 /2021
--------------------------	--

IL DIRETTORE

Premesso che l'Unione Montana del Tronto ha presentato per conto del sig. Romozzi Gino un'istanza acquisita al Prot. N. 4361 del 28/05/2021 per interventi selvicolturali in Comune di Montegallo al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento selvicoturale non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona – Colle Propezzano e di cui al SIC IT5340016 "- Monte Oialona – Colle Propezzano,

Si rilascia, pertanto, al sig. Romozzi Gino, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Si precisa che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

- Eventuali esemplari di alberi morti in piedi con diametro uguale o superiore a 40 cm che presentino catini basali e/o cavità e/o fori di picchio e/o scortecciature dovranno essere preservati dal taglio. A tale prescrizione si potrà derogare nel caso di esemplari morti di castagno il cui taglio è giustificato per motivi fitosanitari (esemplari affetti da mal dell'inchiostro o cancro corticale del castagno);
- Non potranno essere potati e/o tagliati eventuali alberi senescenti con diametro a petto d'uomo uguale o superiore a 70 cm. Vale la deroga di cui sopra esclusivamente per motivi fitosanitari.
- Non potranno essere tagliati eventuali esemplari di carpino bianco (*Carpinus betulus*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) e tiglio (*Tilia platyphyllos*);
- Gli alberi lasciati ad invecchiamento indefinito devono essere individuati con coordinate GPS e marcati in maniera duratura;
- Rispetto art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



Il Direttore ff
Dott.ssa Maria Laura Talamé

[Handwritten signature]

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N°136

Del 23/07/2021

Oggetto: Interventi selvicolturali in comune di Montegallo – loc. Pistrino –
Richiedente Romozzi Gino
Pr. __331/2021

Vista la richiesta di nulla osta e di Vinca trasmessa dall'*Unione Montana del Tronto* per conto del Romozzi Gino, riguardante l'esecuzione di interventi selvicolturali in Comune di Montegallo;

Preso atto della documentazione trasmessa e acquisita al protocollo n. 4361 del 28/05/2021 consistente in:

Domanda di taglio boschivo sig. Fabiani Massimo;

“scheda descrittiva sintetica Tav. 9” di cui DGR 23/2015 riferita all'intervento;

Visto il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Rilevato che gli interventi selvicolturali riguardano i terreni individuati al:

F. 9 P.Ila 165/p : diradamento bosco di Roverella e Faggio frammisto a Ornielli e Carpino;

F. 17P.Ila 640: abbattimento 5 piante e successiva compensazione per miglioramento fondiario;

F.19 P.Ile 140 – 146: conversione di ceduo castanile in ceduo di castagno

per Ha 01.55.00;

Rilevato che i terreni individuati ricadono in Sito Natura 2000 IT5340016- Monte Oialona – Colle Propezzano ed in parte con presenza di Habitat di specie (Habitat 6210 F.9 ed Habitat 9260 F. 19);

Preso atto in particolare che:

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e smi;

Che gli interventi ricadono in zona B del Piano del Parco

Visto il Piano per il Parco e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che n zona B si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche; per la gestione forestale valgono gli indirizzi di gestione forestale e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco;

Attestata la coerenza generale degli interventi proposti alle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco e alle “Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali”;

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visto il "format Valutatore" con ID 189530 del 23/07/2021 da cui si evince che dall'attività possa essere generato solo un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tali da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona – Colle Propezzano e di cui al SIC IT5340016 "- Monte Oialona – Colle Propezzano . Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Eventuali esemplari di alberi morti in piedi con diametro uguale o superiore a 40 cm che presentino catini basali e/o cavità e/o fori di picchio e/o scortecciature dovranno essere preservati dal taglio. A tale prescrizione si potrà derogare nel caso di esemplari morti di castagno il cui taglio è giustificato per motivi fitosanitari (esemplari affetti da mal dell'inchiostro o cancro corticale del castagno);
- Non potranno essere potati e/o tagliati eventuali alberi senescenti con diametro a petto d'uomo uguale o superiore a 70 cm. Vale la deroga di cui sopra esclusivamente per motivi fitosanitari.
- Non potranno essere tagliati eventuali esemplari di carpino bianco (*Carpinus betulus*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) e tiglio (*Tilia platyphyllos*);
- Gli alberi lasciati ad invecchiamento indefinito devono essere individuati con coordinate GPS e marcati in maniera duratura;
- Rispetto art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Ravvisata l'urgenza di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991 in relazione alla tempistica procedimentale;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'attività selvicolturale non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona – Colle Propezzano e di cui al SIC IT5340016 "- Monte Oialona – Colle Propezzano,

Si rilascia, pertanto, al sig. Romozzi Gino, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Si precisa che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

- Eventuali esemplari di alberi morti in piedi con diametro uguale o superiore a 40 cm che presentino catini basali e/o cavità e/o fori di picchio e/o scortecciature dovranno essere preservati dal taglio. A tale prescrizione si potrà derogare nel caso di esemplari morti di castagno il cui taglio è giustificato per motivi fitosanitari (esemplari affetti da mal dell'inchiostro o cancro corticale del castagno);
- Non potranno essere potati e/o tagliati eventuali alberi senescenti con diametro a petto d'uomo uguale o superiore a 70 cm. Vale la deroga di cui sopra esclusivamente per motivi fitosanitari.
- Non potranno essere tagliati eventuali esemplari di carpino bianco (*Carpinus betulus*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) e tiglio (*Tilia platyphyllos*);
- Gli alberi lasciati ad invecchiamento indefinito devono essere individuati con coordinate GPS e marcati in maniera duratura;
- Rispetto art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'attività di campeggio didattico educativa deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



L'Istruttore
Tomassino Gabrielli